

## **Regolamento per l'accesso al Servizio Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale per persone anziane del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale N34**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso al Servizio Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale per persone anziane (A.D.A.) previsto dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale N34.

### **Art. 2 – Definizione e finalità del Servizio**

Il servizio ADA è un servizio rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni con limitata autonomia, che vivono da soli e/o che vivono con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia. La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dell'anziano nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, atte a prevenire malattie cronico-degenerative. Il servizio di ADA prevede l'impiego di operatori con titolo O.S.A. (D.G.R.C 2843/03) o altro titolo equipollente e/o superiore in materie psicosociali. Il servizio comprende un pacchetto di prestazioni, indirizzate al sostegno di carattere organizzativo per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento.

### **Art. 3 – Attività**

Il Servizio è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio assistenziale prestate presso il domicilio degli anziani:

- aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (igiene personale parziale o completa, mobilizzazione);
- aiuto per la pulizia dell'ambiente, per la preparazione dei pasti e cura del guardaroba (riordino, lavaggio);
- interventi per la mobilità assistita (accompagnamento anche mediante l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici presso i centri storici, le periferie, le strutture socio-sanitarie, la fruizione di luoghi di interesse culturale e ludico-ricreativo dell'Ambito Territoriale);
- accudimento infermieristico ed igienico-sanitario di semplice attuazione;
- attività di segretariato sociale e di aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative;
- il coinvolgimento delle reti di prossimità e parentali.

### **Art. 4 – Destinatari del Servizio**

Sono destinatari del Servizio tutti gli anziani residenti nell'Ambito Territoriale che hanno compiuto i **sessantacinque anni di età** e che versano in uno stato che comporta limitazione dell'autonomia. Il servizio è rivolto, altresì, ai nuclei familiari che accolgono persone anziane e che hanno la necessità di essere sostenuti nell'attività di cura dei propri congiunti. Il bacino d'utenza si riferisce ai Comuni dell'Ambito Territoriale N34.



### Art. 5 – Modalità di accesso al Servizio

La domanda per accedere al Servizio va inoltrata dall'interessato e/o dai suoi familiari all'Ufficio servizi sociali del proprio Comune di residenza dell'Ambito Territoriale N34, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal "Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l'accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell'Ambito Territoriale N34". Alla domanda occorre allegare attestazione I.S.E.E. rilasciata ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Assistente Sociale del Comune considera l'ammissione del singolo caso al servizio, nel limite delle risorse disponibili e delle finalità del servizio.

### Art. 6 – Criteri per la formazione della graduatoria

In seguito alla pubblicazione del bando d'accesso al servizio, le persone che presentano domanda sono inserite in un'apposita graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l'accesso prioritario e sulla base dei criteri individuati nei successivi punti:

- a) **livello di autosufficienza**, cioè il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali:
  - basso **8-10 punti**
  - medio **4-7 punti**
  - alto **0-3 punti**
- b) **livello di assistenza** di cui gode il soggetto, cioè la sua situazione familiare (grado di solitudine):
  - basso **8-10 punti**
  - medio **4-7 punti**
  - alto **0-3 punti**
- c) **età**:
  - anziano da 65 a 70 anni **punti 0**
  - anziano da 71 a 76 anni **punti 2**
  - anziano da 77 a 80 anni **punti 4**
  - anziano da 81 a 86 anni **punti 6**
  - anziano oltre 86 anni **punti 8**

A parità di condizioni ha precedenza il soggetto che ha l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore.

Gli utenti possono comunque presentare, anche successivamente alla scadenza del bando, le istanze di partecipazione.

La graduatoria è soggetta a scorrimento (ingresso in graduatoria del primo richiedente avente diritto, che ha prodotto istanza successivamente alla formazione della graduatoria stessa).

L'U.S.S., in caso di ammissibilità dell'istanza, invierà richiesta scritta di attivazione al coordinatore del Servizio che, entro 7 gg dalla suddetta comunicazione, provvederà all'individuazione dell'operatore dedicato per l'attivazione effettiva del servizio. L'Assistente Sociale del Comune di residenza del destinatario redige, per ogni cittadino avente diritto e ammesso al servizio, in accordo

con la famiglie e il Coordinatore del servizio, il Piano di intervento individualizzato, nel quale vengono concordati obiettivi, tempi e modalità di sviluppo dell'intervento. L'assistente sociale comunicherà al soggetto interessato esito della valutazione, eventuale data di attivazione del servizio e quota di compartecipazione a suo carico. L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso informato da parte del cittadino/utente sull'eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico. Qualora il destinatario del Servizio non risulti utile collocato nella graduatoria d'accesso, può richiedere l'erogazione del Servizio pagando per intero il costo dello stesso. A tal fine deve produrre specifica richiesta.

#### **Art. 7 - Rimodulazione del Piano di Intervento Individualizzato**

Qualora si rendesse necessario provvedere alla ridefinizione del piano di intervento individualizzato e calendarizzato, la rimodulazione avverrà secondo le seguenti modalità, previo accordo e comunicazione scritta con l'U.S.S. di competenza:

- la riprogrammazione delle ore non erogate per richiesta e/o per momentanea indisponibilità dell'utente, può essere realizzata solo se ciò è compatibile con l'organizzazione del servizio, e comunque nell'arco dello stesso mese di assegnazione;
- la riprogrammazione delle ore non erogate per momentanea indisponibilità del Servizio verranno recuperate nell'arco dello stesso mese. Nel caso in cui l'operatore assegnato all'utente dovesse assentarsi per un periodo superiore a due giorni, il Servizio deve provvedere a proporre la sostituzione dell'operatore entro 5 giorni; qualora l'utente rifiuti tale sostituzione, le ore non erogate non potranno essere recuperate.

#### **Art. 8 – Sospensione temporanea o definitiva del Servizio**

L'erogazione del Servizio può essere sospeso sia in via temporanea, sia in via definitiva dopo che, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona N34 competente per territorio, abbia accertato la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- realizzazione degli obiettivi prefissati;
- rinuncia scritta dell'utente e/o della famiglia;
- mancata fruizione del Servizio, senza adeguata motivazione, per tre prestazioni consecutive.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, dà comunicazione all'utente della decisione presa.

Nel caso di rinuncia al Servizio da parte dell'utente o qualora venisse sospesa definitivamente l'erogazione del Servizio, è consentito richiedere nuovamente l'accesso al Servizio stesso: in questo caso però il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio ha l'obbligo di valutare l'opportunità di tale riattivazione.

#### **Art. 9 – Compartecipazione alla spesa**

Per quanto attiene la compartecipazione si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 per la compartecipazione degli utenti alle prestazioni sociali e sociosanitarie approvato con D.C.C. Comune di Capri n. 65 del 14/11/13 modificato all'art.7 con delibera del Comune di Capri n.4 del 26/02//15 e D.D.C. Comune di Anacapri n. 48 del 02/10/13 modificato all'art.7 con delibera del Comune di Anacapri n.13 del 13/05/15.

### **Art. 10 – Impegni degli utenti**

Per un ottimale svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:

- attestare l'erogazione del servizio, firmando sull'apposito foglio firme;
- comunicare tempestivamente eventuali interruzioni del servizio al Servizio sociale comunale;
- pagare con regolarità la quota a proprio carico, pena l'esclusione dal servizio;
- collaborare alle verifiche periodiche (colloqui, visite domiciliari ecc.) che permettono di monitorare l'erogazione del servizio reso e le eventuali necessità dell'utente;
- rispettare obiettivi, tempi e modalità di sviluppo dell'intervento così come definito nel Piano di intervento individualizzato.

### **Art. 11 -Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al “Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l'accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell'Ambito Territoriale N34”.